

**ACCORDO**

tra la Comunità economica europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY,

dall'altra,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e hanno a tal fine designato come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY:

I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

*Articolo I*

La Comunità economica europea, in seguito denominata «Comunità» fornisce a titolo di dono alla Repubblica orientale dell'Uruguay, in seguito denominata «paese destinatario», un quantitativo di 100 tonnellate di latte scremato in polvere le cui qualità e condizioni di imballaggio sono definite nell'allegato I che costituisce parte integrante del presente accordo.

*Articolo II*

Le consegne sono effettuate secondo le modalità previste nell'allegato II, che costituisce parte integrante del presente accordo.

*Articolo III*

Il paese destinatario s'impegna a prendere tutte le disposizioni necessarie per il trasporto e l'assicurazione del prodotto dal luogo di consegna ai luoghi di destinazione.

Esso s'impegna a porre la massima cura nell'assicurare che l'aggiudicazione del trasporto marittimo non rechi pregiudizio al libero gioco di una equa concorrenza. I problemi che potrebbero sorgere al ri-

guardo formeranno oggetto di consultazioni ai sensi dell'articolo VIII.

*Articolo IV*

Il paese destinatario s'impegna ad usare a fini di consumo il prodotto ricevuto a titolo di aiuto e a distribuirlo gratuitamente alle popolazioni bisognose.

*Articolo V*

Le parti contraenti s'impegnano ad eseguire il presente accordo in modo che nessun pregiudizio sia recato alla struttura normale della produzione nazionale e del commercio internazionale. A tal fine, esse prendono le misure necessarie per assicurare che le forniture a titolo di aiuto si aggiungano, e non si sostituiscano, alle operazioni commerciali che sarebbe lecito prevedere se tali forniture non avessero luogo.

*Articolo VI*

Il paese destinatario prende tutte le misure opportune per impedire:

- la riesportazione del prodotto ricevuto a titolo di aiuto, nonché dei prodotti da esso derivati;
- l'esportazione commerciale e non commerciale, durante i primi 6 mesi dopo l'ultima consegna del prodotto ottenuto localmente ed avente la stessa natura di quello ricevuto a titolo di aiuto.

#### Articolo VII

Il paese destinatario s'impegna ad informare la Comunità delle modalità di esecuzione del presente accordo. A tal fine, esso comunica alla Commissione delle Comunità europee i seguenti dati:

1. immediatamente dopo le operazioni di scarico di ogni quantitativo: porto e data di arrivo della nave; natura e quantità del prodotto scaricato ed osservazioni eventuali sulla sua qualità; data in cui le operazioni di scarico sono state terminate;

2. ogni 3 mesi sino all'utilizzazione completa dei quantitativi ricevuti a titolo di aiuto: quantitativi distribuiti; numero e qualità dei beneficiari; luoghi, ritmo e modalità di distribuzione.

#### Articolo VIII

Su richiesta di una di loro, le parti contraenti si consultano su tutti i problemi riguardanti l'applicazione del presente accordo.

#### Articolo IX

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca e spagnola, ciascun testo facente fede.

### ALLEGATO I

#### LATTE SCREMATO IN POLVERE QUALITÀ E CONDIZIONI DI IMBALLAGGIO

##### I. Requisiti di qualità:

a) tenore di materie grasse:	al massimo 1,5 ‰,
b) tenore d'acqua:	al massimo 4,0 ‰,
c) acidità totale espressa in acido lattico:	al massimo 0,15 ‰ (18° Dornic),
d) ricerca dei neutralizzanti:	negativo,
e) additivi autorizzati:	nessuno,
f) prova della fosfatasi:	negativo,
g) solubilità:	al massimo 0,5 ml (al minimo 99 ‰),
h) grado di purezza:	al minimo disco B (15,0 mg),
i) tenore di germi:	al massimo 50 000 per g,
k) titolo di colibacilli:	negativo in 0,1 g,
l) sapore e odore:	genuino,
m) aspetto:	colore bianco o leggermente giallastro, assenza di impurità e di particelle colorate.

## II. Condizioni di imballaggio

- a) contenuto del peso netto di 25 chilogrammi;
- b) confezione:
- aa) 4 sacchi di carta «Kraft», di resistenza corrispondente a un peso di almeno 70 g per m<sup>2</sup>;
- 1 sacco di carta catramata interposta, di resistenza corrispondente a un peso di almeno 140 g per m<sup>2</sup>;
- 1 tasca interna di polietilene di almeno 0,06 mm di spessore, saldata o a doppia legatura;
- oppure
- bb) 1 sacco di carta «clupak-poly-duplo», di resistenza corrispondente a un peso di almeno 50/20/50 g per m<sup>2</sup>;
- 2 sacchi di carta «Kraft», di resistenza corrispondente a un peso di almeno 70/75 g per m<sup>2</sup>;
- 1 tasca interna di polietilene di almeno 0,10 mm di spessore, saldata o a doppia legatura;
- oppure
- cc) 1 sacco di carta «Kraft», di resistenza corrispondente ad almeno 70 g per m<sup>2</sup>;
- 1 sacco di carta «Kraft» con strato di polietilene, di resistenza corrispondente ad almeno 80 g + 15 g per m<sup>2</sup>;
- 3 sacchi di carta «Kraft», di resistenza corrispondente ad almeno 70 g per m<sup>2</sup>;
- 1 tasca interna di polietilene di almeno 0,06 mm di spessore, saldata o a doppia legatura.
- c) iscrizione sull'imballaggio (in lingua spagnola):
- LECHE DESNATADA EN POLVO DONATIVO DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA A LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY DESTINADO A DISTRIBUCIÓN GRATUITA

### ALLEGATO II

#### MODALITÀ DI CONSEGNA E DI PRESA A CARICO

##### CAPITOLO I

##### Articolo 2

##### Disposizioni generali

##### Articolo 1

La consegna è effettuata ed i rischi passano dalla Comunità al paese destinatario nel momento in cui la merce è depositata al punto di esportazione designato dalla Commissione delle Comunità europee, nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario di cui all'articolo 2, alle condizioni di cui al presente allegato. Salvi gli articoli 7 e 8, le spese sono sostenute dalla Comunità fino alla consegna della merce e dal paese destinatario dal momento della consegna in poi.

Per l'esecuzione delle disposizioni del presente allegato la Comunità designa — eventualmente per ogni lotto — un mandatario di cui comunica immediatamente nome ed indirizzo al paese destinatario. Il paese destinatario designa per ciascun porto d'imbarco un mandatario di cui comunica alla Comunità sollecitamente, possibilmente prima della designazione del mandatario di quest'ultima, nome e indirizzo.

##### Articolo 3

Prima dell'inizio delle procedure di designazione del mandatario della Comunità di cui all'articolo 2, la Commissione delle Comunità europee e il paese destinatario fissano di comune accordo il periodo durante il quale dovrà iniziarsi la consegna.

## CAPITOLO II

## Obblighi della Comunità

*Articolo 4*

Se la Comunità non è in grado d'effettuare la consegna alla data ed eventualmente al ritmo previsti all'articolo 6, sono a suo carico le possibili spese che ne risultano per il paese destinatario, per esempio le controspese, il nolo «vuoto per pieno» ed il nolo a vuoto.

I tassi e le modalità di controspese fissati nei contratti tra il paese destinatario e il vettore devono essere stati preventivamente pattuiti tra il paese destinatario e il mandatario della Comunità.

Le altre spese di cui al primo comma sono rimborsate dalla Comunità solo se sono state pagate dal paese destinatario con il suo accordo.

*Articolo 5*

Se la Comunità non è in grado di fornire tutta la merce o parte di essa alla data e nei termini previsti all'articolo 6, i mandatori della Comunità e del paese destinatario possono, fatto salvo l'articolo 4, fissare di comune accordo una nuova data ed un nuovo termine di consegna.

## CAPITOLO III

## Obblighi del paese destinatario

*Articolo 6*

Dopo aver preso contatto con la Comunità, il paese destinatario mette a disposizione per il trasporto della merce una o più navi di stazza adeguata alle normali possibilità del porto d'imbarco. Dette navi devono essere pronte a caricare ad una data che rientri nel periodo di cui all'articolo 3.

Il mandatario del paese destinatario comunica alla Comunità non appena ne viene a conoscenza, possibilmente 20 giorni prima e in ogni caso almeno 10 giorni liberi prima dell'inizio della consegna, la data di cui sopra e quella di inizio della consegna.

Egli fissa, con il mandatario della Comunità, il ritmo di consegna.

*Articolo 7*

Se il paese destinatario non è in grado d'iniziare il carico alla data prevista all'articolo 6, primo comma, il mandatario del paese destinatario ne informa senza indugio il mandatario della Comunità.

In tal caso, i mandatori della Comunità e del paese destinatario possono fissare di comune accordo, una nuova data per l'inizio della consegna ed eventualmente un nuovo ritmo di consegna. Le spese dovute a detto ritardo sono comunque a carico del paese destinatario, salvo casi di forza maggiore.

Se la nuova data è posteriore di oltre 30 giorni liberi alla data d'imbarco prevista all'articolo 6, primo comma, la Comunità può disporre della merce fatto salvo l'impegno previsto all'articolo I dell'accordo.

*Articolo 8*

Se il quantitativo previsto per essere caricato su una nave non può essere portato a bordo nella sua totalità, il paese destinatario informa la Comunità al più presto possibile, al massimo entro 15 giorni liberi dalla fine del carico, se intende accettare il saldo o rinunciarvi.

Nel primo caso l'articolo 7, secondo e terzo comma, è applicabile a tale saldo, se non è ancora avvenuta la consegna.

Nella seconda ipotesi, la Comunità può ritenere di avere assolto nei confronti del paese destinatario l'impegno di cui all'articolo I dell'accordo, assumendo l'onere delle spese derivanti da questa rinuncia.

Scaduto il termine dei 15 giorni liberi ed in assenza di comunicazioni da parte del paese destinatario, si considera comunque avvenuta la rinuncia.

*Articolo 9*

Alla consegna della merce, il paese destinatario rilascia al mandatario della Comunità un certificato di avvenuta consegna; il certificato indica il porto d'imbarco, la data dell'avvenuta consegna nonché la natura e la quantità della merce presa in consegna e contiene eventualmente delle osservazioni sulla qualità di detta merce. Il paese destinatario invia copia di tale certificato alla Commissione delle Comunità europee.